

N. TAR	2021 – 038
PROTOCOLLO	187237/RU dell'11 giugno 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 205 dell' 11/6/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 della Commissione del 10 giugno 2021, che istituisce, a decorrere dal 12/6/2021, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, di cui ciascuno strato abbia uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia attualmente classificato con il codice NC ex 4412 33 00(codice TARIC 4412 33 00 10).

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione (codice addizionale TARIC C999), applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 15.9 %.

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Russia, il dazio antidumping si applica nella misura individuale ridotta indicata nel prospetto di cui all'art. 1 par. 2 del Regolamento (UE) 2021/940 . L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il legno compensato di betulla (volume) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Russia. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Ai sensi dell'art. 1, par.4, del regolamento (UE) 2021/940, l'immissione in libera pratica del summenzionati prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

Si fa inoltre, presente che , in conformità all'art. 3 del regolamento in parola, il dazio antidumping provvisorio in questione si applica per un periodo di sei mesi .

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

La Dirigente
Loredana Sasso

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.